

CONVENZIONE PATROCINATA DALLA PROVINCIA DI PESCARA E SOTTOSCRITTA DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI MANUTENTORI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PESCARA PER L'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE DI MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI.

PREMESSO

- A) Che la legge n° 10/91, art. 31, comma 3, DPR 412/93 art. 11, comma 18 ed il DPR 551/99 art. 15, impongono alle Province di effettuare con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici esistenti nel proprio territorio;
- B) Che l'Amministrazione Provinciale di Pescara ha deliberato di provvedere all'erogazione del servizio pubblico di cui al punto "A" nell'ambito del territorio provinciale;
- C) Che, in particolare, la Provincia di Pescara ha stabilito che per gli impianti termici aventi potenza al focolare minore di 35 kW sia consentito agli utenti di utilizzare la procedura di autocertificazione prevista dal DPR 551/99, art.15;
- D) Che la Provincia di Pescara intende promuovere iniziative idonee a contenere gli oneri, che per legge sono previsti a carico degli utenti, affinché, specialmente in presenza di autocertificazione, i cittadini siano messi in condizione di osservare i dettami della legge sostenendo costi complessivi in linea con quelli normalmente sostenuti per un corretto esercizio ed un'adeguata manutenzione degli impianti termici;
- E) Che la Provincia di Pescara, al fine di perseguire il suddetto scopo ha sollecitato le Associazioni di Categoria dei Manutentori e le Associazioni dei Consumatori affinché sottoscrivano una convenzione in cui si definiscano regole e costi del servizio che i Manutentori sottoscrittori si impegnano ad osservare, assicurando interventi di qualità, in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni di legge;
- F) Che la Provincia intende patrocinare l'accordo tra Manutentori ed Utenti ed a tale scopo si impegna a sottoscrivere la presente Convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Associazioni dei Manutentori

- A. Associazione *CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA*, con sede a

*Pescara, Via Lungaterno Sud, 62, in persona del **Direttore Dott. Carmine Salce** (codice fiscale **80005910684**)*

- B. Associazione **CO.A.TE.C.**, con sede a *Pescara, Via Regina Elena, 49* in persona del **Presidente Sig. Terenzio Ciafardo** (codice fiscale.....);
- C. Ditta **Emo Pistilli**, con sede a *Pescara, Via Raffaello, 73* in persona del **Titolare Sig. Emo Pistilli** (partita iva **00913420683**);
- D. Associazione **Artigianato Pescarese Associazione Provinciale Artigiani Confartigianato**, con sede a *Pescara, Via Marco Polo, 40/46* in persona del **delegato Sig. Emo Pistilli** (codice fiscale **91057630682**);
- E. Associazione....., con sede a..... in persona del (codice fiscale.....);

e le Associazioni di Consumatori

- a) Associazione **ARCO CONSUMATORI**, con sede a *Pescara, Via M. Forti, 27* in persona del **Dott. Lorenzo Cesarone Direttore Regionale Onorario su delega del Presidente Franco Venni** (codice fiscale **01548710688**);
- b) Associazione **ADICONSUM Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente**, con sede a *Pescara, Via V. Emanuele, 50* in persona del **Dott. Alberto Corrado Responsabile Provinciale** (codice fiscale.....);
- c) Associazione....., con sede a..... in persona del (codice fiscale.....);
- d) Associazione....., con sede a..... in persona del (codice fiscale.....);

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha come oggetto:

- di rendere più efficaci ed efficienti le verifiche provinciali sugli impianti termici (come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 412/'93);
- di agevolare il cittadino nell'assolvimento degli obblighi ad esso posti;
- di dare agli operatori del settore un complesso di regole e garanzie predeterminate.

Art. 2 – ELENCHI MANUTENTORI

L'Amministrazione Provinciale di Pescara, renderà pubblici gli elenchi dei centri di assistenza e dei manutentori aderenti all'iniziativa, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 46/90 relativamente all'oggetto del presente protocollo di intesa. La Provincia di Pescara, terrà costantemente aggiornati gli elenchi di cui sopra.

Nell'elenco potranno essere inseriti oltre agli iscritti alle associazioni di categoria aderenti, anche i soggetti abilitati all'esercizio delle attività oggetto della convenzione, non iscritti alle stesse, purché accettino comunque di aderire alla presente iniziativa.

Per essere inseriti nell'elenco i soggetti interessati devono inoltrare all'Amministrazione Provinciale formale istanza nella quale

- a) chiedono di essere iscritti nell'elenco.
- b) dichiarano di accettare e rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione sottoscritta dalla propria associazione di categoria qualora iscritti. I non iscritti ad alcuna associazione di categoria, dovranno presentare copia di questa convenzione debitamente sottoscritta per accettazione, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. L'inserimento nell'elenco, in questo caso, avverrà, previa verifica dei requisiti e dell'adesione puntuale alla presente convenzione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, che provvederà ad inviare comunicazione dell'esito al soggetto interessato.
- c) Dichiarano la propria residenza, domicilio, codice fiscale, partita I.V.A., ragione sociale dell'impresa, eventuale iscrizione ad un'associazione di categoria.
- d) Attestano di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 lettere c) ed e) della legge n. 46/90 e di avvalersi di personale professionalmente qualificato.
- e) Attestano di essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione di cui all'art. 6 della presente convenzione, specificandone modelli e caratteristiche tecniche.
- f) Dichiarano di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e contro terzi, con massimale non inferiore ad €516.456,90 e si impegnano ad elevare il massimale medesimo ad € 1.032.913,80 entro un anno dalla richiesta dandone apposita comunicazione a questo Ente.

- g) Attestano di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- h) Dichiarano di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 2. alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
- i) Attestano di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- j) Dichiarano di non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni.

L'istanza dovrà essere ripresentata ogni due anni. **Tutta la modulistica e le informazioni saranno reperibili presso le sedi delle associazioni di categoria firmatarie della presente convenzione o presso gli uffici della Provincia.**

Art. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE

Gli utenti, responsabili di impianti termici, (potenza inferiore a 35 kW) possono autocertificare il proprio impianto, ossia dichiarare che il proprio impianto è stato sottoposto a regolare manutenzione annuale ed a verifica periodica biennale, presentando alla Provincia e Ambiente S.p.A. il modulo di autocertificazione, nella forma di “Rapporto di controllo tecnico” o comunemente detto “allegato H”; ovvero di modulo unico “Rapporto di Controllo Tecnico e di Prova” appositamente predisposto da Provincia e Ambiente S.p.A..

Il modulo è rilasciato dai manutentori abilitati (ai sensi dell'art. 1, lett. c) ed e) della Legge 46/90) in occasione degli interventi di manutenzione e di verifica periodica. Per avere valore di autocertificazione, detto modulo deve essere consegnato alla Provincia e Ambiente S.p.A. unitamente alla certificazione dell'avvenuto versamento, nell'entità prevista, a favore dell'Amministrazione della Provincia di Pescara; l'autocertificazione ha validità annuale.

Tutti gli impianti con potenza al focolare maggiore di 35 kW non possono essere autocertificati.

Art. 4 - ACCETTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Il manutentore, alla fine dell'intervento di manutenzione provvede a compilare il rapporto di controllo tecnico, ed a farlo controfirmare all'utente.

Il modulo è stilato in triplice copia: una per l'utente, (che deve essere conservata allegata al libretto di impianto) una per il manutentore, e una per la Provincia.

Resta inteso che il perfezionamento dell'autocertificazione (a carico dell'utente) è subordinata alla consegna di ambedue i documenti previsti alla Provincia e Ambiente S.p.A.: modulo di autocertificazione ed attestazione del versamento di cui all'art.3.

Art. 5 - TARIFFE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Le tariffe da praticare per gli interventi di manutenzione, operati dagli iscritti negli elenchi di cui all'art. 2, su impianti di potenza inferiore a 35 kW, a prescindere dal tipo di combustibile in uso, sono così determinati (i costi di seguito elencati sono onnicomprensivi):

- A. contratto di manutenzione biennale, comprendente due operazioni di manutenzione e una verifica periodica (prova dei fumi) fino ad €125,00 (IVA e spese di viaggio incluse);
- B. una manutenzione annuale con una verifica periodica (prova dei fumi) fino ad €80,00 (IVA e spese di viaggio incluse);
- C. una manutenzione annuale, fino ad €55,00 (IVA e spese di viaggio incluse).

Detti prezzi potranno essere aggiornati ogni due anni in base all'indice ISTAT relativo al costo della vita, in specie quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento sarà effettuato con atto della provincia, previo parere vincolante della Consulta di cui al successivo art. 8.

I prezzi di cui sopra sono comprensivi dell'eventuale regolazione dell'apparecchio affinché il suo funzionamento rientri nei limiti prescritti dalle norme vigenti.

Qualora occorra sostituire dei pezzi o l'utente richieda di stipulare un ulteriore abbonamento di assistenza con il proprio manutentore (ovvero l'utente voglia usufruire di servizi che non sono previsti nei punti A, B, C sopra riportati, voglia usufruire di vari interventi nell'arco dell'anno, ecc.) il costo da applicare sarà concordato direttamente con il manutentore stesso.

Art. 6 - OPERAZIONE DI MANUTENZIONE

- a) Per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, relativamente agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, si deve fare riferimento alle istruzioni del costruttore dell'impianto; in assenza di queste e/o di istruzioni tecniche elaborate dai fabbricanti dei singoli componenti,

dovranno essere effettuate tutte le operazioni di cui all'allegato H del DPR 551/99 (almeno una volta all'anno), nonché ogni altra operazione che l'operatore riterrà necessaria per il corretto funzionamento dell'impianto termico. Allo scopo sarà necessario fare riferimento alle norme UNI e CEI in vigore.

- b) Altre attività di manutenzione ordinaria prescritte dalle case costruttrici.
- c) La verifica periodica di cui all'art. 11 commi 12 e 13 del DPR 412/93 prevede il controllo degli elementi di cui al libretto di impianto e l'effettuazione del controllo di combustione ai sensi della norma UNI 10389. Al termine delle operazioni di manutenzione l'operatore dovrà rilasciare il "Rapporto di controllo tecnico e di prova" predisposto dalla Provincia e Ambiente S.p.A. così come indicato all'art. 3 ed in conformità a quanto previsto al punto 7 della norma UNI 10389, cioè riportando i risultati dei controlli ed ogni altro elemento necessario affinché il controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni. Detto rapporto dovrà essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.
- d) Sarà compito del manutentore assistere l'utente nella compilazione del libretto di impianto, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del DPR 412/93.

ART. 7 CAMPAGNA INFORMATIVA

Tutte le Associazioni firmatarie del presente protocollo, si impegnano a collaborare con la Provincia di Pescara nelle attività di seguito indicate:

- Informare i cittadini delle procedure previste dalla Provincia di Pescara per l'attuazione delle normative vigenti in merito agli impianti termici, sensibilizzare gli utenti riguardo l'opportunità di inviare il Rapporto di Controllo Tecnico alla Provincia e Ambiente S.p.A. e sui benefici derivanti dal controllo continuativo degli impianti termici riguardo al risparmio energetico e alla sicurezza.
- Fornire le indicazioni su richiesta degli utenti per la comprensione delle procedure derivanti dalla normativa vigente.

ART. 8 CONSULTA

I soggetti firmatari si impegnano al riserbo su quanto verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto del presente protocollo.

Eventuali inadempienze sostanziali da parte delle ditte manutentrici che comportassero la definitiva compromissione dei contenuti del presente protocollo sottoscritto, comporteranno l'esclusione dell'impresa dall'elenco Provinciale dei manutentori. La valutazione dei casi che dovessero presentarsi verrà effettuata da un'apposita commissione, con funzioni consultive, formata da:

- a) due rappresentanti delle associazioni di categoria (manutentori) aderenti al Protocollo;
- b) due rappresentanti delle altre associazioni aderenti al protocollo;
- c) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Pescara che assumerà la funzione di presidente e che potrà avvalersi della consulenza di un esperto.

La stessa commissione valuterà anche eventuali adeguamenti dei prezzi di riferimento ed effettuerà eventuali attività di conciliazione.

ART. 9 DURATA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è stabilita in anni due tacitamente rinnovabile qualora nessuna delle parti esprima l'intenzione di modificarla o di recedere dalla stessa almeno entro sei mesi dalla scadenza naturale.

ART. 10 ESCLUSIONI ELENCO MANUTENTORI

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di escludere dall'elenco dei manutentori, gli operatori che non si atterrano alle disposizioni di cui alla presente convenzione.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia si rimanda alla competenza del Foro di Pescara.

Pescara lì, 13/02/2003

CNA _____

CO.A.TE.C. _____

ARCO _____

DITTA EMO PISTILLI _____

ART. PESC. ASS. PROV. ART. CONFARTIGIANATO _____
